



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 1306 del 17-12-2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
RICORSO AL TAR TOSCANA PER LA PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO CATERING PRESSO VILLA LA MAGIA. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 123
Proposta del settore n. 268*

Premesso che con atto G.C. n. 173 del 17/12/2019 è stato deliberato di affidare l'incarico all'avv. Francesco Paolini dello studio legale associato Paolini Nesi con studio in Firenze, Via Puccinotti 30, per la difesa in giudizio avanti al TAR Toscana nel ricorso prot. n. 65841 in data 12/12/2019 proposto dalla società Prota Catering s.a.s. di Alessandro Prota & C con sede in Prato, per l'annullamento, previa sospensione:

- della determinazione n. 1116 in data 14/11/2019 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di catering presso gli annessi ed il giardino di Villa La Magia dal 01/01/2020 al 31/12/2022;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziale ed in particolare dei verbali di gara n. 1 in data 27/09/2019 e n. 2 in data 30/09/2019;
- per la sospensione in via cautelare della determinazione n. 1116/2019 ed il suo annullamento, con vittoria di spese ed onorari di lite;

Rilevato:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;
- che l'art. 36 comma 2 del citato decreto prevede l'affidamento diretto per importi inferiori alla soglia di Euro 40.000,00;
- che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

Considerato:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;
6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione

dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Dato atto

- che con determinazione n. 497 del 07/06/2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale;

-- che ai sensi di quanto previsto nell'avviso pubblico, la scelta del legale cui conferire l'incarico viene effettuata in piena autonomia e previa richiesta di preventivo di spesa, attraverso il portale START, tra almeno 5 legali iscritti nell'elenco in base alle sezioni di iscrizioni, alla specifica competenza ed esperienza, consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, nonché in base al principio di rotazione;

Considerato che con lettera di invito prot. n. 66027 in data 13/12/2019 veniva richiesto preventivo per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa in giudizio avanti al TAR Toscana agli Studi Legali/Professionisti iscritti nell'apposito elenco di questa Amministrazione Comunale, come segue:

- Limberti Leonardo (Foro di Firenze);
- Largajolli Vittorio (Foro di Roma);
- Paolini Francesco (Foro di Firenze);
- Vannucci Zauli Elisa (Foro di Firenze);
- Scongiaforno Monica (Foro di Roma);

Preso atto:

- che la scadenza per la presentazione dei preventivi era fissata per il giorno 14/12/2019 alle ore 12:00;
- che il portale Gare on line della piattaforma START non era disponibile per interventi di manutenzione nel periodo interessato dalla gara e pertanto sono stati richiesti i preventivi via mail;
- che tutti gli avvocati hanno risposto;
- che tra i preventivi pervenuti è risultato più conveniente quello presentato dall'avv. Francesco Paolini dello studio legale associato Paolini Nesi, con studio in Firenze, via Puccinotti n. 30 (prot. n. 66130 del 14/12/2019) il quale ha presentato offerta per un importo di euro 2.156,96 al lordo di tutti gli oneri;
- che l'affidamento avverrà tramite la piattaforma START;

Preso atto:

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;
- che con deliberazione giuntale n. 173 del 17/12/2019 la Giunta si è espressa confermando la volontà di incaricare per il procedimento il legale indicato;
- che si ritiene opportuno resistere in giudizio in quanto per difendere le ragioni dell'Ente;
- che con la citata deliberazione giuntale n. 173/2019 veniva dato mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico al suddetto legale e per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

Rilevato:

- che in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- che il codice CIG è ZE52B33AF4;
- che tuttavia per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

Verificato preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20/03/2019 di approvazione del DUP 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021;

Richiamate inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l'anno 2018, a partire dall'1/4/2018, provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la deliberazione G.C. n. 65 del 20/05/2019 con la quale si dà atto che la costituzione ed il conferimento delle posizioni organizzative delle varie aree compete ai rispettivi dirigenti;
- le determinazioni del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 464 del 22/05/2019 e n. 489 del 27/05/2019 di conferimento dell'incarico titolare di posizione organizzativa e delega delle relative funzioni al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2020.

DETERMINA

1. di affidare all'avvocato Francesco Paolini dello studio legale associato Paolini Nesi, con studio in Firenze - via Puccinotti n. 30, l'incarico di costituzione e difesa in giudizio nel ricorso avanti al TAR Toscana proposto dalla società Prota Catering s.a.s. di Alessandro Prota & C con sede in Prato, nella persona del legale rappresentante sig. Alessandro Prota, per l'annullamento, previa sospensione della determinazione n. 1116 in data 14/11/2019 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di catering presso gli annessi ed il giardino di Villa La Magia dal 01/01/2020 al 31/12/2022, ricorso notificato a questa Amministrazione in data 12/12/2019 con prot. n. 65841, come meglio descritto in premessa;
2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;

3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad **€ 2.156,96=**, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali", al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2019;
4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;
5. di dare atto:
- che si procederà all'affidamento dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
 - che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - che il codice CIG è ZE52B33AF4;
 - che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
6. di liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;
7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari.

Data
17-12-2019

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA